

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 3

Riunione del 4 ottobre 2006

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. G.Roberto | CALDARA | COMPONENTE |
| - Avv. Elvio | ALBANESSE | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

05.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- TENZA COSTANTINO
- FUSCO ROSARIO n.q. Presidente A.S.D. PALLAVOLO EBOLI
- A.S.D. PALLAVOLO EBOLI

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- ritenuto che gli addebiti mossi a Tenza Costantino sono risultati provati dalle dichiarazioni rese dagli Arbitri e di cui al referto di gara;
- ritenuto che Tenza Costantino è stato individuato da D'Avanzo Andrea - designatore regionale - quale autore del colpo inferto alla testa del 1° Arbitro, in conseguenza del quale quest'ultimo è stato vittima di copiosa fuoriuscita di sangue dal naso e verosimilmente ha contribuito in buona parte a produrre quello stato confusionale, siccome refertato dai sanitari del Pronto Soccorso presso il quale è stato accompagnato l'Arbitro;
- che, in ragione del principio della gradualità della pena, i fatti ritenuti gravi e risonanti, anche con riferimento all'art.48 R.G., la sanzione della sospensione va definita in anni 3 conformemente alla richiesta dell'Ufficio della Procura federale;

- che la posizione di Tenza Costantino è stata stralciata rispetto alla posizione di Tagliaferro Vincenzo e Giugno Elvira rispettivamente dirigente e allenatore della A.S.D. Pallavolo Eboli, cosicché al fine di unificare la sanzione a carico della Società per essere stato un suo Dirigente destinatario di un provvedimento di natura giurisdizionale, si differisce l'adottarsi ogni conseguente provvedimento in quel contesto - procedimento a carico di Giugno Elvira e Tagliaferro Vincenzo.

P. Q. M.

Riservato ogni provvedimento a carico del sodalizio ASD Pallavolo Eboli e del suo Presidente e di cui in motivazione

delibera

infliggere al tesserato Tenza Costantino la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 3 (tre).

Affisso il 6 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci